

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo recepisce la direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, in attuazione dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 14 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (Legge di delegazione europea 2016 – 2017).

La direttiva 2016/2102/UE interviene per disciplinare in termini organici l'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili delle pubbliche amministrazioni.

L'accessibilità si riferisce ai principi e alle tecniche da rispettare nella progettazione, nella costruzione, nella manutenzione e nell'aggiornamento di siti internet e di applicazioni mobili per rendere il loro contenuto più accessibile agli utenti, in particolare alle persone con disabilità.

L'obiettivo della direttiva, indicato all'articolo 1, è quindi quello di garantire il ravvicinamento delle misure nazionali a livello di Unione europea sulla base di prescrizioni in materia di accessibilità concordate da applicare ai siti web e alle relative applicazioni mobili degli enti pubblici che favoriranno una maggiore accessibilità degli stessi.

Tale necessità discende dal fatto che diversi Stati membri hanno adottato misure basate su linee guida internazionali per la progettazione di siti web accessibili, ma tali misure spesso si riferiscono a versioni o livelli di conformità diversi, oppure hanno introdotto differenze tecniche a livello nazionale con riguardo ai siti web accessibili. Ciò ha comportato una frammentazione del mercato accrescendo le difficoltà, specie delle piccole e medie imprese operanti nel settore ad intervenire al di fuori del mercato nazionale.

La legge italiana attualmente vigente definisce l'accessibilità come "la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari" (art. 2, comma 1, lett. a), legge 4/2004).

Pertanto, un sito web è accessibile nella misura in cui fornisce informazioni fruibili da parte di tutti gli utenti, compresi coloro che si trovino in situazioni di disabilità. La medesima legge già detta alle pubbliche amministrazioni una serie di prescrizioni relativamente a condizioni, modalità e vincoli relativi all'accessibilità.

Il principio della accessibilità dei siti web delle pubbliche amministrazioni è sancito anche dal codice dell'amministrazione digitale laddove si prevede che le pubbliche amministrazioni realizzino siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone con disabilità, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità (decreto legislativo 82/2005, art. 53).

Pertanto, le norme nazionali già garantiscono la sussistenza nell'ordinamento interno dei principi ispiratori della direttiva, che necessita, quindi, di minimi interventi di adeguamento, principalmente in materia di "onere sproporzionato" laddove il criterio dell'accessibilità è temperato da una



valutazione di impatto e di esigibilità dal punto di vista organizzativo, tecnologico e finanziario. Per quanto riguarda, invece, l'ambito soggettivo di applicazione della direttiva, nonché l'oggetto della stessa, le misure nazionali vanno già al di là delle prescrizioni minime per l'accessibilità dei siti web e applicazioni mobili stabilite dalla direttiva medesima.

L'intervento di adeguamento viene effettuato apportando modifiche alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante *"Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici"*. L'ambito di intervento di tale legge è ben delineato nella definizione di *"accessibilità"*, quale *"capacità dei sistemi informatici nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari"*.

Si riporta di seguito la descrizione dell'articolato dello schema di decreto, nel quale all'articolo 1, sono apportate le modifiche alla citata legge n. 4 del 2004 e all'articolo 2 è prevista la clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 1

Il comma 1 modifica il titolo della citata legge 9 gennaio 2004, n. 4, precisando che l'accessibilità è riferita agli strumenti informatici (in cui, come da direttiva, sono ricompresi i siti web e le applicazioni mobili) delle pubbliche amministrazioni, in modo che sia garantita a tutti gli utenti e, in particolare, alle persone con disabilità.

Il comma 2 apporta modifiche di coordinamento normativo ai fini di una corretta denominazione delle persone con disabilità.

Il comma 3 integra le definizioni contenute nell'articolo 2 della citata legge n. 4 del 2004. In particolare, al comma 1, lettera a), viene esplicitato il concetto di sistemi informatici, che include come da direttiva, anche i siti web e le applicazioni mobili, in quanto l'accessibilità di tali sistemi si sostanzia nell'accessibilità ai siti web e alle applicazioni mobili.

Allo stesso comma, vengono aggiunte le definizioni di *"applicazioni mobili"* (software applicativo progettato e sviluppato da parte o per conto dei soggetti erogatori), *"sito web"* (insieme strutturato di pagine Web utilizzato per veicolare informazioni o erogare servizi) e *"dati misurati"* (risultati quantificati dell'attività di monitoraggio effettuata per verificare la conformità dei siti web e delle applicazioni mobili di enti pubblici alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui alla presente legge).

Inoltre, viene inserita la definizione di *"soggetti erogatori"*, che sono individuati dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 4 del 2004, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, negli enti pubblici economici, nelle aziende private concessionarie di servizi pubblici, nelle aziende municipalizzate regionali, negli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, nelle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e nelle aziende appaltatrici di servizi informatici, nonché in tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet. In tali categorie rientrano quelle ricomprese nella definizione di *"ente pubblico"* contenuta all'articolo 3 della direttiva, oltre che le emittenti di servizio pubblico che non rientrerebbero nell'ambito di applicazione della



direttiva ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera a). Tuttavia, il mantenimento di tale inclusione è resa possibile dalla clausola di cedevolezza di cui all'articolo 2 della direttiva.

Il comma 4 apporta modifiche all'articolo 3 della legge n. 4 del 2004. Viene riformulato il comma 2 specificando che le disposizioni della presente legge, in ordine agli obblighi per l'accessibilità, non si applicano ai contenuti che si trovano esclusivamente su dispositivi mobili o programmi utente per dispositivi mobili sviluppati per gruppi chiusi di utenti o per uso specifico in determinati contesti e non disponibili e usati da ampi segmenti di pubblico, come precisato nel considerando n. 20 della direttiva. L'attuale previsione dell'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 4 del 2004, escludendo solo i gruppi di utenti dei quali non possono far parte persone con disabilità, risulterebbe restrittiva.

Vengono inoltre aggiunti nuovi articoli in materia di principi generali di accessibilità, di onere sproporzionato, di dichiarazione di accessibilità di siti web e applicazioni mobili e di procedura di attuazione.

In particolare, l'articolo 3-bis, al comma 1, recepisce i principi generali in materia di accessibilità di cui all'articolo 4 della direttiva prevedendo che i siti web e le applicazioni mobili dei soggetti erogatori per essere accessibili debbano essere percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi. Per percepibilità si intende che le informazioni e i componenti dell'interfaccia utente devono essere presentabili agli utenti in modalità percepibili; l'utilizzabilità, nel senso che i componenti e la navigazione dell'interfaccia utente devono essere utilizzabili; la comprensibilità, nel senso che le informazioni e il funzionamento dell'interfaccia utente devono essere comprensibili; e la solidità, nel senso che i contenuti devono essere abbastanza solidi da poter essere interpretati con sicurezza da una vasta gamma di programmi utente, comprese le tecnologie assistive.

Il comma 2, riprendendo la formulazione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2005, n. 75, prevede che sono considerati accessibili i servizi realizzati tramite sistemi informatici, inclusi i siti web e le applicazioni mobili, che presentano i seguenti requisiti: accessibilità al contenuto del servizio da parte dell'utente, fruibilità delle informazioni offerte, caratterizzata anche da facilità e semplicità d'uso, efficienza nell'uso e rispondenza alle esigenze dell'utente.

Il comma 3 specifica che con le linee guida adottate ai sensi dell'articolo 11, sono individuate le regole tecniche necessarie per garantire il rispetto dei suddetti principi e requisiti di accessibilità.

L'articolo 3-ter disciplina l'individuazione dell'onere sproporzionato per l'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili, prevedendo che i soggetti erogatori applichino le prescrizioni in materia di accessibilità, salvo che, nei casi di accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili, ciò non imponga loro un onere sproporzionato, dove per tale deve intendersi un onere organizzativo o finanziario eccessivo per i soggetti erogatori, ovvero un onere che pregiudica la capacità degli stessi di adempiere allo scopo prefissato o di pubblicare le informazioni necessarie o pertinenti per i compiti e servizi, pur tenendo conto del probabile beneficio o danno che ne deriverebbe per i cittadini e, in particolare, per le persone con disabilità. Quest'ultima previsione è coerente con il considerando n. 39 in quanto, da un lato, riproduce l'espressione utilizzata dalla direttiva e, dall'altro, risponde all'esigenza, contenuta nel rappresentando stesso, di limitare il ricorso all'onere sproporzionato.



Nel valutare in quale misura le prescrizioni sull'accessibilità non possono essere soddisfatte a causa dell'onere sproporzionato che imporrebbero, è opportuno tener conto soltanto delle motivazioni legittime. E', altresì, previsto che la valutazione relativa alla sussistenza delle circostanze che determinano l'onere sproporzionato è effettuata dai soggetti erogatori sulla base delle indicazioni contenute nelle citate linee guida.

L'articolo 3-quater disciplina la dichiarazione di accessibilità che deve essere fornita dai soggetti erogatori relativamente alla conformità degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, alle prescrizioni in materia di accessibilità fissate dalla direttiva.

Sono individuati gli elementi della dichiarazione di accessibilità:

- a) indicazione delle parti di contenuto del sito web o dell'applicazione mobile non accessibile per onere sproporzionato, nonché delle ragioni che ne giustificano l'inaccessibilità e l'indicazione delle eventuali soluzioni di accessibilità alternative fornite;
 - b) la descrizione del meccanismo di feedback, e relativo link, istituito per consentire a chiunque di notificare ai soggetti erogatori eventuali difetti dei sistemi informatici, ivi compresi i siti web e le applicazioni mobili, in termini di conformità ai principi di accessibilità e alle prescrizioni in materia di accessibilità dettate dalle linee guida, nonché di richiedere le informazioni non accessibili. Facendo ricorso al meccanismo di feedback dovrebbe essere possibile per gli utenti dei siti web o delle applicazioni mobili dei soggetti erogatori chiedere le informazioni necessarie, inclusi servizi e documenti. In risposta ad una richiesta legittima e ragionevole, le informazioni dovrebbero essere fornite dai predetti soggetti in modo adeguato e opportuno entro un ragionevole periodo di tempo;
 - c) il link alla procedura di attuazione cui è possibile fare ricorso in caso di risposta insoddisfacente o di mancata risposta, nel termine di trenta giorni, alla notifica o alla richiesta di cui alla lettera b).
- Viene specificato che la dichiarazione di accessibilità è fornita in un formato accessibile, mediante i relativi modelli di dichiarazione definiti con le predette linee guida, nel rispetto di quanto stabilito dalla Commissione europea, ed è pubblicata sul sito web del soggetto erogatore. Per le applicazioni mobili la dichiarazione stessa è fornita in un formato accessibile ed è resa accessibile sul sito web del soggetto erogatore che ha sviluppato l'applicazione mobile, unitamente ad altre informazioni disponibili al momento di scaricare l'applicazione.

L'articolo 3-quinquies regola la procedura di attuazione in applicazione dell'articolo 9 della direttiva, la cui finalità è di assicurare un efficace trattamento delle notifiche e delle richieste ricevute attraverso la possibilità di presentare reclami a una autorità nazionale competente per evitare il ricorso sistematico a procedimenti giudiziari. Tale figura è stata individuata nel difensore civico digitale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 82 del 2005. L'articolo dello schema del decreto in esame prevede che la dichiarazione di accessibilità sia verificata dall'Agenzia per l'Italia digitale con riferimento alla conformità al modello e ai casi di inaccessibilità. In caso di contestazione sulla dichiarazione di inaccessibilità per onere sproporzionato il difensore civico digitale decide in merito alla corretta attuazione della presente legge, disponendo eventuali misure correttive, e nei casi di cui all'articolo 3-quater, comma 2, lettera c), su segnalazione dell'utente, informando l'Agenzia per l'Italia digitale. Le decisioni del difensore civico digitale, anche in relazione alle eventuali misure correttive, sono adottate tenendo conto degli oneri organizzati e finanziari delle pubbliche amministrazioni, i quali non devono essere eccessivi, ovvero sproporzionati per le stesse. Ne consegue che, ove le pubbliche amministrazioni debbano adeguarsi



alle decisioni del predetto difensore civico, effettueranno le eventuali attività di adeguamento nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, si ribadisce quanto detto in premessa in merito al fatto che l'ordinamento vigente è già conforme alle prescrizioni della direttiva, per cui non è ipotizzabile che vi siano diverse e ulteriori attività di adeguamento rispetto a quanto già previsto. Sotto questo profilo, anzi, introducendo il concetto di onere sproporzionato, le amministrazioni pubbliche potranno temperare gli obblighi di accessibilità già vigenti con una valutazione di sostenibilità organizzativa e tecnico-finanziaria.

I commi 5, 6 e 7 apportano modifiche di coordinamento normativo agli articoli 4, 5 e 7 della legge n. 4 del 2004.

Il comma 8 modifica l'articolo 7 della legge n. 4 del 2004, prevedendo, oltre a modifiche di coordinamento, che l'AgiD, nell'effettuare il monitoraggio sull'attuazione della presente legge, effettui anche il monitoraggio periodico sulla conformità dei siti web e delle applicazioni mobili in materia di accessibilità che viene attuato avvalendosi anche dell'Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione. Infine, con la lettera f) si introduce la relazione sugli esiti del monitoraggio sulla conformità dei siti web e delle applicazioni mobili, da presentare alla Commissione europea, prevista dall'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva.

Il comma 9 modifica l'articolo 8, prevedendo che tra i corsi di aggiornamento professionale sull'accessibilità le amministrazioni pubbliche predispongano anche quelli relativi alle modalità di creazione, gestione ed aggiornamento di contenuti accessibili dei siti web e delle applicazioni mobili.

Il comma 10 modifica l'articolo 9 della legge n. 4 del 2004, col quale si prevede che l'inosservanza delle disposizioni della medesima legge ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.

Il comma 11 sostituisce l'articolo 11 della legge n. 4 del 2004, recante requisiti tecnici, prevedendo che l'Agenzia per l'Italia digitale, sentite anche le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, nonché quelle del settore industriale coinvolto nella creazione di software per l'accessibilità di siti web e applicazioni mobili emani e aggiorni periodicamente, in conformità alle procedure e alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, apposite linee guida con cui stabilisce: i requisiti tecnici per l'accessibilità degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili; le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, nonché i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine; il modello della dichiarazione di accessibilità; la metodologia di monitoraggio e valutazione della conformità degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, alle prescrizioni in materia di accessibilità, prendendo come riferimento i valori di cui al punto 1), lettera d), numero 3, dell'allegato B al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2005; le circostanze in presenza delle quali, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2016/2102, si determina un onere sproporzionato, per cui i soggetti erogatori possono ragionevolmente limitare l'accessibilità di un sito web o applicazione mobile. Con la prevista consultazione pubblica trova recepimento il considerando 49 della direttiva che sottolinea l'importanza della regolare consultazione delle parti interessate ai fini



della concreta attuazione della direttiva stessa. Per "parti interessate" si intendono anche le organizzazioni che rappresentano gli interessi delle persone con disabilità e il settore industriale coinvolto nella creazione di software per l'accessibilità di siti web e applicazioni mobili.

Il comma 12 apporta una modifica di coordinamento normativo all'articolo 12 della legge n. 4 del 2004.

Articolo 2

L'articolo 2 prevede norme transitorie e abrogazioni. In particolare, il comma 1 riproduce i termini del recepimento di cui all'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva e il comma 3 abroga il decreto ministeriale 8 luglio 2005 a decorrere dalla data di adozione delle linee guida di cui al citato articolo 1, comma 11, dello schema di decreto. L'abrogazione differita intende evitare la possibilità che si creino vuoti normativi, considerato che le linee guida potranno essere adottate solo successivamente all'emanazione degli atti di esecuzione da parte della Commissione europea.

Il comma 2 prevede l'abrogazione dell'articolo 9, comma 8, del decreto-legge n. 179 del 2012, che attribuisce all'AgID la competenza a ricevere le segnalazioni degli interessati che rilevino inadempienze in ordine all'accessibilità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni e, qualora la segnalazione sia ritenuta fondata, a richiedere l'adeguamento dei servizi stessi. Dal momento che la direttiva attribuisce in prima istanza alle pubbliche amministrazioni la competenza ad effettuare la valutazione iniziale, si è ritenuto necessario, ai fini del coordinamento legislativo, abrogare tale disposizione e contestualmente prevedere che il richiamo alla stessa si intenda riferito alla procedura di attuazione prevista dal decreto in esame in conformità alla direttiva medesima. Tale procedura prevede, quindi, in prima istanza, una segnalazione diretta ai soggetti erogatori e, in seconda istanza o a seguito di verifica, la competenza del difensore civico digitale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Articolo 3

L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria.



Tabella di concordanza per il recepimento della direttiva 2016/2102/UE

Direttiva 2016/2102/UE	Normativa nazionale vigente	Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva	Commento
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 1 (<i>Obiettivi e finalità</i>), comma 2, della legge 9 gennaio 2004, n. 4	Articolo 1, comma 1	Le norme nazionali già garantiscono la sussistenza nell'ordinamento interno dei principi ispiratori della direttiva, che necessita di minimi interventi di adeguamento. L'articolo 1, comma 1, modifica il titolo della citata legge 9 gennaio 2004, n. 4, precisando che l'accessibilità è riferita, come da direttiva, ai siti web e alle applicazioni mobili delle pubbliche amministrazioni.
Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 1 (<i>Obiettivi e finalità</i>), comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4	Articolo 1, comma 1	
Articolo 1, paragrafo 3			Le misure nazionali che disciplinano l'ambito soggettivo di applicazione della direttiva vanno già al di là delle prescrizioni minime per l'accessibilità dei siti web e applicazioni mobili stabilite dalla direttiva. Nell'articolo 3 (Soggetti erogatori), comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4 rientrano anche le emittenti di servizio pubblico che sono escluse dall'ambito di applicazione della direttiva. Tuttavia, il mantenimento di tale inclusione è resa possibile dalla clausola di cedevolezza di cui all'articolo 2 della direttiva.
Articolo 1, paragrafo 4	Articolo 3, comma 2, della legge 9 gennaio 2004, n. 4 Articolo 23-ter, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 82 del 2005 D.M. 8 luglio 2005		Le misure nazionali che disciplinano l'ambito oggettivo di applicazione della direttiva vanno al di là delle prescrizioni minime per l'accessibilità dei siti web e applicazioni mobili stabilite dalla direttiva.
Articolo 1, paragrafo 5	Articolo 5 (<i>Accessibilità degli strumenti didattici e formativi</i>) della legge 9 gennaio 2004, n. 4		



Articolo 2			La clausola di cedevolezza consente di mantenere nell'ordinamento interno le vigenti disposizioni sopra citate riguardanti l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4, più ampio di quello della direttiva
Articolo 3, punto 1)	Articolo 3 (Soggetti erogatori), comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4	Articolo 1, comma 3, lettera b), (a-quater)	Viene inserita la definizione di "soggetti erogatori". Si tratta di quei soggetti già individuati dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 4 del 2004, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, negli enti pubblici economici, nelle aziende private concessionarie di servizi pubblici, nelle aziende municipalizzate regionali, negli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, nelle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e nelle aziende appaltatrici di servizi informatici, nonché in tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet. In tali categorie rientrano quelle ricomprese nella definizione di "ente pubblico" contenuta all'articolo 3 della direttiva, oltre che le emittenti di servizio pubblico che non rientrerebbero nell'ambito di applicazione della direttiva ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera a). Tuttavia, come sopra specificato, il mantenimento



			di tale inclusione è resa possibile dalla clausola di cedevolezza di cui all'articolo 2 della direttiva.
Articolo 3, punto 2		Articolo 1, comma 3, lettera b), (a-bis)	
Articolo 4	Articoli 2 e 4 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 Articoli 17, comma 1, lettera d), e 53, comma 1 del decreto legislativo n. 82 del 2005 D.M. 8 luglio 2005 – Allegato A, Paragrafo 1	Articolo 1, comma 4, (articolo 3-bis – Principi generali per l'accessibilità) e comma 10 (articolo 11, comma 1, lettere a), b))	
Articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3		Articolo 1, comma 4 (Articolo 3-ter - Individuazione dell'onere sproporzionato) e comma 10 (articolo 11, comma 1, lettera f))	
Articolo 5, paragrafo 4		Articolo 1, comma 4 (Articolo 3-quater, comma 4, lettera a))	
Articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3		Articolo 1, comma 4 (Articolo 3-quater) e comma 10 (articolo 11, comma 1, lettera c))	
Articolo 7, paragrafo 4	Articolo 7, comma 1, lettera h) e articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 Articoli 13, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005	Articolo 1, comma 7	
Articolo 7, paragrafo 5	Articoli 7, comma 1, e 9 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 Articolo 52, comma 4, del decreto legislativo n. 82 del 2005		
Articolo 8	Articolo 7, lettere a) e b) della legge 9 gennaio 2004, n. 4	Articolo 1, comma 6, lettere b) e f) e comma 10 (articolo 11, comma 1, lettere d) ed e))	
Articolo 9		Articolo 1, comma 4 (articolo 3-quinquies)	
Articolo 12, paragrafo 3		Articolo 1, comma 12 (articolo 12-bis, comma 1)	



RELAZIONE TECNICA

Il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come da clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 3 dello stesso.

La legge italiana attualmente vigente definisce l'accessibilità come "la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari" (art. 2, comma 1, lett. a), legge 4/2004).

Un sito web, quindi, è accessibile nella misura in cui fornisce informazioni fruibili da parte di tutti gli utenti, compresi coloro che si trovino in situazioni di disabilità. La medesima legge già detta alle pubbliche amministrazioni una serie di prescrizioni relativamente a condizioni, modalità e vincoli relativi all'accessibilità.

Il principio della accessibilità dei siti web delle pubbliche amministrazioni è sancito anche dal codice dell'amministrazione digitale laddove si prevede che le pubbliche amministrazioni realizzino siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone con disabilità, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità (decreto legislativo 82/2005, art. 53).

Pertanto, le norme nazionali già garantiscono la sussistenza nell'ordinamento interno dei principi ispiratori della direttiva, che necessita, quindi, di minimi interventi di adeguamento, principalmente in materia di "onere sproporzionato". Sotto questo profilo, quindi, con l'introduzione del concetto di onere sproporzionato, le amministrazioni pubbliche potranno temperare gli obblighi di accessibilità già vigenti con una valutazione di sostenibilità organizzativa e tecnico-finanziaria.

Le pubbliche amministrazioni, dunque, non dovranno necessariamente effettuare adeguamenti, potendo anzi valutare l'esistenza di insuperabili oneri sproporzionati e, quindi, dovranno provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Si precisa, inoltre, che la individuazione del difensore civico digitale quale mediatore ai sensi dell'articolo 9 della direttiva non comporta nuovi oneri, in quanto si tratta di un Ufficio, in possesso di requisiti di terzietà e autonomia, che già opera presso l'AgID e di una competenza che l'AgID già esercitava ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del decreto-legge n. 179 del 2012.

Infine, in ordine all'avvalimento, da parte di Agid, anche dell'Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione per lo svolgimento delle funzioni di monitoraggio periodico sulla conformità dei siti web e delle applicazioni mobili in materia di accessibilità di cui all'articolo 1, comma 8, lettera b), dello schema di decreto, si precisa che tale previsione non comporta ulteriori oneri per la finanza pubblica, in quanto tale Istituto, operante nell'ambito del Ministero dello Sviluppo Economico in qualità di organo tecnico-scientifico, è già dotato delle risorse umane, strumentali e finanziarie utili all'esecuzione delle verifiche tecniche nel campo dell'accessibilità.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 170, avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

17 MAG. 2018

Il Ragioniere Generale dello S. C.



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Titolo: Decreto legislativo recante “Attuazione della direttiva 2016/2102/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici”.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Lo schema di decreto legislativo recepisce la direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici.

La direttiva 2016/2102/UE interviene per disciplinare in termini organici l'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili delle pubbliche amministrazioni.

L'accessibilità si riferisce ai principi e alle tecniche da rispettare nella progettazione, nella costruzione, nella manutenzione e nell'aggiornamento di siti internet e di applicazioni mobili per rendere il loro contenuto più accessibile agli utenti, in particolare alle persone con disabilità.

L'obiettivo della direttiva, indicato all'articolo 1, è quindi quello di garantire il ravvicinamento delle misure nazionali a livello di Unione europea sulla base di prescrizioni in materia di accessibilità concordate da applicare ai siti web e alle relative applicazioni mobili degli enti pubblici che favoriranno una maggiore accessibilità degli stessi.

Tale necessità discende dal fatto che diversi Stati membri hanno adottato misure basate su linee guida internazionali per la progettazione di siti web accessibili, ma tali misure spesso si riferiscono a versioni o livelli di conformità diversi, oppure hanno introdotto differenze tecniche a livello nazionale con riguardo ai siti web accessibili. Ciò ha comportato una frammentazione del mercato accrescendo le difficoltà, specie delle piccole e medie imprese operanti nel settore ad intervenire al di fuori del mercato nazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La legge italiana attualmente vigente definisce l'accessibilità come “la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari” (art. 2, comma 1, lett. a), legge 4/2004).

Pertanto, un sito web è accessibile nella misura in cui fornisce informazioni fruibili da parte di tutti gli utenti, compresi coloro che si trovano in situazioni di disabilità. La medesima

legge già detta alle pubbliche amministrazioni una serie di prescrizioni relativamente a condizioni, modalità e vincoli relativi all'accessibilità.

Il principio della accessibilità dei siti web delle pubbliche amministrazioni è sancito anche dal codice dell'amministrazione digitale laddove si prevede che le pubbliche amministrazioni realizzino siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone con disabilità, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità (decreto legislativo 82/2005, art. 53). Pertanto, le norme nazionali già garantiscono la sussistenza nell'ordinamento interno dei principi ispiratori della direttiva, che necessita, quindi, di minimi interventi di adeguamento, principalmente in materia di "onere sproporzionato" laddove il criterio dell'accessibilità è temperato da una valutazione di impatto e di esigibilità dal punto di vista organizzativo, tecnologico e finanziario. Per quanto riguarda, invece, l'ambito soggettivo di applicazione della direttiva, nonché l'oggetto della stessa, le misure nazionali vanno già al di là delle prescrizioni minime per l'accessibilità dei siti web e applicazioni mobili stabilite dalla direttiva medesima.

L'intervento di adeguamento viene effettuato apportando modifiche alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici". L'ambito di intervento di tale legge è ben delineato nella definizione di "accessibilità", quale "capacità dei sistemi informatici nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari".

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Il presente decreto legislativo interviene su diversi atti normativi vigenti, tra cui, per rilevanza, si segnalano i seguenti:

- o legge 9 gennaio 2004, n. 4;
- o decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2005, n. 75.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il decreto legislativo è coerente con i principi costituzionali e con le norme che garantiscono efficienza e legittimità dell'azione della pubblica amministrazione.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Il presente decreto legislativo è stato predisposto nel rispetto della ripartizione delle competenze legislative, delineate dall'art. 117 della Costituzione, fra Stato e Regioni e nel rispetto delle attribuzioni degli enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Il presente provvedimento è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il presente decreto legislativo è attuativo della legge di delegazione europea.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano presentati in Parlamento disegni di legge di analoga portata.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti incidenti su aspetti specifici trattati dal decreto legislativo in esame.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Il provvedimento in esame recepisce, entro il termine previsto, la direttiva 2016/2102/UE, intervenendo sulla legge 9 gennaio 2004, n. 4.

Le modifiche apportate recepiscono e rispettano integralmente le nuove disposizioni della direttiva, consolidando il sistema normativo nazionale relativo all'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici, nonché l'accessibilità ai siti web e alle applicazioni mobili delle pubbliche amministrazioni.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure di infrazione aperte in relazione agli interventi specifici previsti dal provvedimento in oggetto.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Le disposizioni del decreto legislativo non comportano problematiche di compatibilità con gli obblighi internazionali, essendo attuative di atti unionali.

13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni prevalenti di giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea o giudizi pendenti davanti alla stessa.

14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni prevalenti di giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo o giudizi pendenti davanti alla stessa.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Non risultano particolari indicazioni di linee prevalenti della regolamentazione in altri Stati membri dell'Unione europea rilevanti ai fini degli interventi specifici in esame, trattandosi di disciplina armonizzata a livello comunitario.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Vengono introdotte nuove definizioni, in ottemperanza alle prescrizioni normative europee.

In particolare, viene esplicitato il concetto di sistemi informatici, che include come da direttiva, anche i siti web e le applicazioni mobili, in quanto l'accessibilità di tali sistemi si sostanzia nell'accessibilità ai siti web e alle applicazioni mobili.

Vengono aggiunte le definizioni di "applicazioni mobili" (software applicativo progettato e sviluppato da parte o per conto dei soggetti erogatori), "sito web" (insieme strutturato di pagine Web utilizzato per veicolare informazioni o erogare servizi) e "dati misurati" (risultati quantificati dell'attività di monitoraggio effettuata per verificare la conformità dei siti web e delle applicazioni mobili di enti pubblici alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui alla presente legge).

Inoltre, viene inserita la definizione di "soggetti erogatori", che sono individuati dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 4 del 2004, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, negli enti pubblici economici, nelle aziende private concessionarie di servizi pubblici, nelle aziende municipalizzate regionali, negli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, nelle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e nelle aziende appaltatrici di servizi informatici, nonché in tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet. In tali categorie rientrano quelle ricomprese nella definizione di "ente pubblico" contenuta all'articolo 3 della direttiva, oltre che le emittenti di servizio pubblico che non rientrerebbero nell'ambito di applicazione della direttiva ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera a). Tuttavia, il mantenimento di tale inclusione è resa possibile dalla clausola di cedevolezza di cui all'articolo 2 della direttiva.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

Sono stati verificati i richiami esterni, facendo riferimento alla versione vigente degli stessi.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Si è fatto ricorso nel testo alla tecnica della novella legislativa.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Vengono abrogati il regolamento di attuazione previsto dall'articolo 10 della legge n. 4 del 2004 e il decreto ministeriale 8 luglio 2005 a decorrere dalla data di adozione delle linee guida di cui al citato articolo 1, comma 10, dello schema di decreto. L'abrogazione differita intende evitare la possibilità che si creino vuoti normativi, considerato che le linee guida potranno essere adottate solo successivamente all'emanazione degli atti di esecuzione da parte della Commissione europea.

E', altresì, prevista l'abrogazione dell'articolo 9, comma 8, del decreto-legge n. 179 del 2012, che attribuisce all'AgID la competenza a ricevere le segnalazioni degli interessati che rilevino inadempienze in ordine all'accessibilità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni e, qualora la segnalazione sia ritenuta fondata, a richiedere l'adeguamento dei servizi stessi. Dal momento che la direttiva attribuisce in prima istanza alle pubbliche amministrazioni la competenza ad effettuare la valutazione iniziale, si è ritenuto necessario, ai fini del coordinamento legislativo, abrogare tale disposizione e contestualmente prevedere che il richiamo alla stessa si intenda riferito alla procedura di attuazione prevista dal decreto in esame in conformità alla direttiva medesima. Tale procedura prevede, quindi, in prima istanza, una segnalazione diretta ai soggetti erogatori e, in seconda istanza o a seguito di verifica, la competenza del difensore civico digitale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il decreto legislativo non contiene norme aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano aperte deleghe legislative su punti oggetto degli interventi specifici in esame.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Nel provvedimento si prevede che l'Agenzia per l'Italia digitale adotti apposite linee guida. Non è stato possibile prevedere un termine entro cui l'Agenzia per l'Italia digitale debba adottare tali linee guida, in quanto la direttiva prevede la previa emanazione di atti di esecuzione da parte della Commissione europea. Tuttavia, al fine di evitare il rischio di creare vuoti normativi è stata prevista l'abrogazione differita del regolamento di attuazione previsto dall'articolo 10 della legge n. 4 del 2004 e del decreto ministeriale 8 luglio 2005, che sono comunque compatibili con le prescrizioni della direttiva.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati i dati già disponibili presso l'Agenzia per l'Italia digitale.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(Dir. P.C.M. 16 GENNAIO 2013 – G.U. 12 APRILE 2013, N. 86)

Titolo: Decreto legislativo recante “Attuazione della direttiva 2016/2102/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici”.

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

Lo schema di decreto legislativo recepisce la direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici.

La direttiva 2016/2102/UE interviene per disciplinare in termini organici l'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili delle pubbliche amministrazioni.

L'accessibilità si riferisce ai principi e alle tecniche da rispettare nella progettazione, nella costruzione, nella manutenzione e nell'aggiornamento di siti internet e di applicazioni mobili per rendere il loro contenuto più accessibile agli utenti, in particolare alle persone con disabilità.

L'obiettivo della direttiva, indicato all'articolo 1, è quindi quello di garantire il ravvicinamento delle misure nazionali a livello di Unione europea sulla base di prescrizioni in materia di accessibilità concordate da applicare ai siti web e alle relative applicazioni mobili degli enti pubblici che favoriranno una maggiore accessibilità degli stessi.

Tale necessità discende dal fatto che diversi Stati membri hanno adottato misure basate su linee guida internazionali per la progettazione di siti web accessibili, ma tali misure spesso si riferiscono a versioni o livelli di conformità diversi, oppure hanno introdotto differenze tecniche a livello nazionale con riguardo ai siti web accessibili. Ciò ha comportato una frammentazione del mercato accrescendo le difficoltà, specie delle piccole e medie imprese operanti nel settore ad intervenire al di fuori del mercato nazionale.

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

La legge italiana attualmente vigente definisce l'accessibilità come “la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari” (art. 2, comma 1, lett. a), legge 4/2004).

Pertanto, un sito web è accessibile nella misura in cui fornisce informazioni fruibili da parte di tutti gli utenti, compresi coloro che si trovano in situazioni di disabilità. La medesima legge già detta alle pubbliche amministrazioni una serie di prescrizioni relativamente a condizioni, modalità e vincoli relativi all'accessibilità.

Il principio della accessibilità dei siti web delle pubbliche amministrazioni è sancito anche dal codice dell'amministrazione digitale laddove si prevede che le pubbliche amministrazioni realizzino siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone con disabilità, completezza di informazione,

chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità (decreto legislativo 82/2005, art. 53).

Pertanto, le norme nazionali già garantiscono la sussistenza nell'ordinamento interno dei principi ispiratori della direttiva, che necessita, quindi, di minimi interventi di adeguamento, principalmente in materia di "onere sproporzionato" laddove il criterio dell'accessibilità è temperato da una valutazione di impatto e di esigibilità dal punto di vista organizzativo, tecnologico e finanziario. Per quanto riguarda, invece, l'ambito soggettivo di applicazione della direttiva, nonché l'oggetto della stessa, le misure nazionali vanno già al di là delle prescrizioni minime per l'accessibilità dei siti web e applicazioni mobili stabilite dalla direttiva medesima.

L'intervento di adeguamento viene effettuato apportando modifiche alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici". L'ambito di intervento di tale legge è ben delineato nella definizione di "accessibilità", quale "capacità dei sistemi informatici nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari".

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

L'intervento normativo scaturisce dalla necessità di recepire le disposizioni dettate dalla direttiva in oggetto in materia di accessibilità dei siti web e delle relative applicazioni mobili degli enti pubblici.

Gli obiettivi specifici sono i seguenti:

- attuare le misure necessarie per rendere più accessibili i siti web e le loro applicazioni mobili in modo che siano percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi;
- garantire la conformità delle prescrizioni in materia di accessibilità nel rispetto del principio dell'onere sproporzionato;
- promuovere una maggiore accessibilità ai prodotti e servizi digitali da parte delle amministrazioni pubbliche, in modo da garantire la trasparenza e l'efficacia nella promozione di mercati di contenuti digitali;
- mettere a disposizione dell'utenza una vasta gamma di informazioni e servizi *on line* essenziali;
- consentire anche alle persone con disabilità di usufruire di servizi pubblici attraverso siti o applicazioni mobili;
- consentire agli enti pubblici e alle imprese dell'Unione di ottenere benefici economici e sociali dall'estensione della fornitura di servizi *online* o servizi mobili a una platea più ampia di cittadini e clienti;
- accrescere le potenzialità del mercato interno per i prodotti e i servizi connessi all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili;
- permettere alle imprese di contribuire alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro;
- garantire un accesso più ampio ai servizi pubblici attraverso siti web e applicazioni mobili in modo tale da ricevere servizi e informazioni che facilitino la vita quotidiana e il godimento dei diritti all'interno dell'Unione europea;
- incentivare la partecipazione alla vita sociale e culturale dell'Unione europea alle persone con disabilità.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Trattandosi di un intervento di recepimento di una normativa comunitaria, il grado di raggiungimento degli obiettivi è legato agli interventi attuativi delle previsioni e alla loro realizzazione. Inoltre, come previsto nella stessa direttiva, verrà presentata alla Commissione europea una relazione sugli esiti del monitoraggio sulla conformità dei siti web e delle applicazioni mobili.

In ogni caso, si ritiene che i principali indicatori saranno:

- numero di misure adottate per garantire alle persone con disabilità, in condizioni di parità con gli altri, l'accesso alle tecnologie e ai sistemi di informazione e di comunicazione;
- numero di prodotti, strutture, programmi e servizi tali da consentire l'utilizzo a tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate;
- monitoraggio periodico svolto dall'Agenzia per l'Italia digitale sulla conformità dei siti web e delle applicazioni mobili;
- progetti, iniziative e programmi finalizzati al miglioramento e alla diffusione delle tecnologie assistive;
- numero dei corsi di aggiornamento professionale sull'accessibilità, compresi quelli relativi alle modalità di creazione, gestione ed aggiornamento di contenuti accessibili dei siti web e delle applicazioni mobili, attuati dalle amministrazioni pubbliche.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Soggetti pubblici: pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici economici, le aziende private concessionarie di servizi pubblici, le aziende municipalizzate regionali, gli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, le aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e le aziende appaltatrici di servizi informatici, nonché tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet. In tali categorie rientrano quelle ricomprese nella definizione di "ente pubblico" contenuta all'articolo 3 della direttiva, oltre che le emittenti di servizio pubblico che non rientrerebbero nell'ambito di applicazione della direttiva ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera a). Tuttavia, il mantenimento di tale inclusione è resa possibile dalla clausola di cedevolezza di cui all'articolo 2 della direttiva.

Soggetti privati: tutte le imprese, di piccole, medie e grandi dimensioni, e i cittadini.

Destinatari indiretti: la collettività nel suo insieme.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Il presente decreto legislativo recepisce la direttiva 2016/2102/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici. Sono previste forme di consultazione pubblica, anche con le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, nonché quelle del settore industriale coinvolto nella creazione di software per l'accessibilità di siti web e applicazioni mobili ed è,

altresi, prevista l'acquisizione del parere della Conferenza unificata prima dell'adozione e dell'aggiornamento delle linee guida con cui l'Agenzia per l'Italia digitale stabilisce i requisiti tecnici per l'accessibilità degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione zero è stata valutata come non percorribile in quanto il "non intervento" sarebbe incompatibile con la normativa dell'Unione europea e comporterebbe l'apertura a carico dello Stato italiano di una procedura d'infrazione.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Le norme nazionali già garantiscono la sussistenza nell'ordinamento interno dei principi ispiratori della direttiva, che tuttavia necessitano di minimi interventi di adeguamento, che riguardano principalmente le prescrizioni in materia di "onere sproporzionato".

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

- A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.**

Ferma restando l'obbligatorietà dell'intervento e la circostanza che l'analisi dei vantaggi e degli svantaggi è eterodeterminata a livello comunitario, tra i vantaggi preme evidenziare che l'adozione della direttiva favorirà l'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici, nonché l'accessibilità ai siti web e alle applicazioni mobili delle pubbliche amministrazioni. Il presente intervento non presenta svantaggi, anzi favorisce un accesso più ampio ai servizi pubblici attraverso siti web e applicazioni mobili, tali da facilitare la vita quotidiana all'interno dell'Unione europea e, al contempo, garantire alle persone con disabilità l'accesso alle tecnologie e ai sistemi di informazione più evoluti.

- B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.**

I principali impatti previsti grazie all'entrata in vigore del provvedimento possono essere sintetizzati come segue:

- benefici economici e sociali attraverso la fornitura di servizi *on line* o servizi mobili a una platea più ampia di cittadini e clienti;
- possibilità di contribuire alla crescita economica e alla creazione di nuovi posti di lavoro;
- possibilità di sviluppo di nuovi prodotti, strutture, programmi e servizi.

- C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.**

Con il provvedimento si eliminano oneri informativi rispetto alla normativa vigente.

D) Condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

L'intervento regolatorio è immediatamente applicabile in quanto tutti gli enti responsabili dell'attuazione devono operare con le risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Peraltro, l'ordinamento nazionale è già ampiamente conforme alle previsioni della nuova direttiva e per quanto riguarda l'ambito soggettivo di applicazione nonché l'oggetto della stessa, le misure nazionali vanno già al di là delle prescrizioni minime stabilite dalla direttiva medesima.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'opzione prescelta è coerente e compatibile con il corretto funzionamento concorrenziale dei mercati. Anzi, i criteri dell'opzione prescelta hanno come fondamento anche il miglioramento dell'equilibrio concorrenziale per le imprese e l'aumento della competitività. Tuttavia, l'atto di recepimento garantisce l'uniformità della disciplina, attraverso il ruolo di indirizzo e controllo dell'Agenzia per l'Italia digitale e le ordinarie tutele appositamente regolate.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Sono soggetti attivi dell'intervento regolatorio:

1. l'Agenzia per l'Italia digitale esplica il suo ruolo di indirizzo e monitoraggio mediante l'emanazione e l'aggiornamento periodico di apposite linee guida con cui sono stabiliti: i requisiti tecnici per l'accessibilità degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili; le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, nonché i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine; il modello della dichiarazione di accessibilità; la metodologia di monitoraggio e valutazione della conformità degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, alle prescrizioni in materia di accessibilità; le circostanze in presenza delle quali si determina un onere sproporzionato, per cui i soggetti erogatori possono ragionevolmente limitare l'accessibilità di un sito web o applicazione mobile;
2. le pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici economici, le aziende private concessionarie di servizi pubblici, le aziende municipalizzate regionali, gli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, le aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e le aziende appaltatrici di servizi informatici, nonché tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet.

B) azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Sono previsti specifici obblighi di pubblicità in capo agli enti coinvolti, mediante pubblicazione sui siti istituzionali.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

L'Agenzia per l'Italia digitale curerà il monitoraggio della puntuale attuazione del nuovo intervento regolatorio attraverso le strutture e le procedure già esistenti, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

Verrà presentata alla Commissione europea una relazione sugli esiti del monitoraggio sulla conformità dei siti web e delle applicazioni mobili.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

La VIR dovrà rendere conto del grado di raggiungimento degli obiettivi e dell'efficacia complessiva dell'intervento, mediante l'analisi dei dati prodotti dagli uffici coinvolti. In particolare, gli aspetti prioritari riguardano la disponibilità dell'informazione del settore pubblico e l'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili.

SEZIONE 8 – Rispetto livelli minimi di regolazione europea

L'intervento proposto rispetta i livelli minimi di regolazione europea.